

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2257)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3132)

d'iniziativa dei deputati BADINI CONFALONIERI e MARTINO Gaetano

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1962*

Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica
presso il Ministero degli affari esteri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, è istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.

Art. 2.

La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti per la documentazione diplomatica si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1^a classe;

b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con

qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3^a classe;

c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica.

Art. 3.

La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 4.

Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera a), e che, da almeno cinque anni, prestò servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri.

Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, la anzianità di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, già comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

TABELLA

Coeffi- ciente	Qualifica	Numero dei posti
670	Esperto principale	} 3
500	Esperto superiore	
402	Esperto capo	